ORDINE AVVOCATI UDINE

TRIBUNALE DI UDINE
SEGRETERIA
24 MAG 2023
N. Prot. 2199/2023

Tribunale di Udine

Presidenza

CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

PROTOCOLLO D'INTESA

PER I PROCEDIMENTI/CAUSE CIVILI AVANTI AL TRIBUNALE

tra il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e la Camera Civile degli Avvocati di Udine

Premesso che

- dai colloqui tra il Presidente del Tribunale di Udine dott. Paolo Corder e la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine avv. Raffaella Sartori è emersa l'esigenza di un confronto per individuare soluzioni condivise ai problemi operativi posti dal decreto legislativo n. 149/2022, nell'ottica di un efficiente funzionamento degli uffici amministrativi;
- con *mail* di data 21 marzo 2023 l'avv. Sartori ha segnalato al dott. Corder i temi di possibile confronto;
- sono seguiti incontri tra i magistrati e tra i magistrati delegati dal Presidente del Tribunale e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito di tavoli di confronto articolati per singole materie, che hanno consentito di confrontare e condividere taluni orientamenti interpretativi e organizzativi che si conviene di adottare in forma di protocollo;
- il protocollo è stato condiviso con la Camera Civile degli Avvocati di Udine;
- alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, relativamente all'esercizio da parte del giudice del procedimento monitorio del potere ufficioso di verifica del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori, appare opportuno che il giudice venga messo in condizione di farlo già con il deposito del ricorso, in modo da evitare interlocuzioni successive che ritarderebbero la definizione del procedimento;

tutto ciò premesso

il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e la Camera Civile degli Avvocati di Udine approvano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

1. Problemi relativi alla errata scelta del rito.

La introduzione della causa con un rito diverso da quello applicabile *ratione temporis* (rito ordinario "Cartabia" in luogo di quello precedente o viceversa) non determina nullità e le questioni che ne possono derivare verranno risolte nel rispetto del principio del contraddittorio.

In particolare, qualora una causa soggetta al rito previgente venga introdotta con un atto di citazione il cui contenuto è conforme a quello del rito "Cartabia" (fissazione di una udienza nel rispetto di un termine a comparire di 120 giorni ed invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza), il giudice rileverà l'errore del rito nel provvedimento che adotterà ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c. (come peraltro previsto, nel caso dei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, dall'art. 4 comma 2 del decreto) e segnalerà alle parti che i termini previsti dall'art. 171-*ter* c.p.c. non decorreranno, mentre sarà applicabile la previgente norma dell'art. 183 comma 6 c.p.c.

Di converso, quando una causa soggetta al rito ordinario "Cartabia" venga introdotta con un atto di citazione non avente il contenuto previsto dal nuovo n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nella udienza indicata in citazione il giudice adotterà i provvedimenti necessari per assicurare il contraddittorio delle parti nel rispetto dei principi del nuovo rito, se del caso e se richiesto dalle parti, fissando una nuova udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 163-*bis* c.p.c., ovvero solamente differendo la udienza di prima comparizione delle parti in modo da consentire il deposito delle memorie previste dall'art. 171-*ter* c.p.c.

Nel caso in cui all'atto dell'iscrizione a ruolo di una causa d'appello venga indicato

quale rito il rito ordinario "Cartabia", fino all'adeguamento dei sistemi informatici che non contemplano il rito "Cartabia" d'appello, nel SICID il rito verrà modificato d'ufficio in modo da consentire alla cancelleria di gestire il procedimento secondo le scansioni di legge.

2. Problemi connessi al decreto ex art. 171-*bis* c.p.c.

Qualora il giudice non sia in grado di decidere sulla sola base degli atti e dei documenti depositati dalle parti all'atto della loro costituzione le questioni che assumono rilevanza in relazione alle verifiche che deve compiere ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c. e non ritenga di differire la decisione alla prima udienza, potrà sollecitare il contraddittorio delle parti, anche al fine di non rendere inutile il deposito delle memorie previste dall'art. 171-*ter* c.p.c., mediante la assegnazione di termini per il deposito di note o mediante la fissazione di una udienza *ad hoc*; in entrambi i casi la udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., a partire dalla quale decorrerebbero a ritroso i termini pervisti dall'art. 171-*ter* c.p.c., si intenderà differita, sicché le parti ometteranno il deposito delle memorie e il Giudice differirà effettivamente l'udienza con il decreto che adotterà ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c. sul contraddittorio anticipato delle parti, fissando una data che consenta il deposito delle memorie *ex* art. 171-*ter* c.p.c.

Qualora non attui tale contraddittorio anticipato, il Giudice adotterà comunque un provvedimento di differimento o di conferma della udienza di comparizione delle parti e di trattazione, che verrà comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.

Anche se il differimento previsto dall'art. 168-*bis*, comma 4, c.p.c. dovrebbe essere automatico, per ragioni di chiarezza il Giudice adotterà analogo provvedimento di conferma o differimento dell'udienza dopo la iscrizione della causa a ruolo; tale provvedimento potrà essere dato anche mediante un "timbro" telematico apposto sul decreto di designazione del giudice o sul foglio di iscrizione a ruolo e verrà comunicato via PEC alle parti costituite.

Se il Giudice, nei quindici giorni successivi al termine di costituzione del convenuto, non attua un contraddittorio anticipato sulle questioni oggetto dei provvedimenti previsti dall'art. 171-*bis* c.p.c. o non adotta tali provvedimenti, né conferma l'udienza fissata con l'atto di citazione, le parti potranno depositare comunque le memorie previste dall'art. 171-*ter* c.p.c. nei termini stabiliti dalla norma, che decorreranno a ritroso dalla udienza indicata in citazione; qualora il giudice provveda dopo la scadenza del termine di quindici giorni e adotti uno dei provvedimenti previsti dall'art. 171-*bis* comma 1 c.p.c., differirà l'udienza in modo da consentire il rispetto dei termini dell'art. 171-*ter* c.p.c. e i procuratori delle parti, anche qualora abbiano già depositato le memorie nei termini decorsi prima del provvedimento del giudice, potranno depositare nuove memorie nei nuovi termini.

3. Problemi connessi al differimento della data d'udienza.

Il Giudice cercherà di evitare che i termini a ritroso previsti dall'art. 171-*ter* c.p.c. cadano in un giorno festivo e che i termini stessi risultino in tal modo di fatto abbreviati; a tal fine le udienze di prima comparizione delle parti e di trattazione non verranno fissate nella giornata di mercoledì.

4. Contenuto delle "nuove" memorie *ex* art. 171-*ter* c.p.c. nel caso di chiamata in causa di terzo.

Il contenuto delle nuove memorie *ex* art. 171-*ter* c.p.c. dovrà essere limitato alle questioni relative alla posizione processuale e sostanziale del terzo chiamato.

5. Problemi connessi all'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opposizione a decreto ingiuntivo può essere instaurata anche mediante il procedimento semplificato di cui all'art. 281-*decies* c.p.c.

Nel caso di istanza di sospensione della provvisoria esecutività, trattandosi di un sub-procedimento di natura cautelare, sarà possibile fissare un'udienza di discussione *ad hoc*, anticipata rispetto alla udienza di prima comparizione delle parti (con apertura del sub-procedimento a cura della Cancelleria) se nell'atto di opposizione viene

chiesta la sospensione *inaudita altera parte* o se viene depositata una separata istanza.

Altrettanto non si ritiene possibile per la concessione della provvisoria esecutività, che verrà trattata in prima udienza.

6. Problemi connessi all'applicazione degli artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c.

Le udienze verranno preferibilmente celebrate in presenza.

La partecipazione all'udienza mediante collegamenti audiovisivi verrà disposta compatibilmente con la possibilità di utilizzare gli strumenti telematici.

La sostituzione della udienza con il deposito di note scritte verrà disposta nei soli casi in cui le parti dovranno limitarsi a proporre "istanze e conclusioni"; non è ammissibile una trattazione eccedente i limiti previsti dalla norma e qualora con le note scritte vengano depositati dei documenti, il loro deposito non autorizzato verrà dichiarato inammissibile.

In linea di principio si ritengono non sostituibili con il deposito di note scritte, oltre alle udienze alle quali debbano partecipare soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 127-*ter* c.p.c., le udienze di prima comparizione delle parti.

Potranno essere sostituite dal deposito di note scritte la udienza di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e la udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281-*quinquies* c.p.c.

La richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte dovrà essere presentata tempestivamente, in modo da evitare che il termine assegnato per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127-*ter* comma 2 c.p.c. non scada in data successiva a quella della udienza sostituita.

7. Problemi connessi all'applicazione dell'art. 193, comma 2, c.p.c. e possibili soluzioni per assicurare il contraddittorio delle parti sul quesito sottoposto al C.T.U.

Qualora venga assegnato al C.T.U. un termine per il deposito della dichiarazione

contenente il giuramento e le parti non abbiano avuto modo di interloquire sul quesito formulato dal giudice, con il provvedimento di conferimento dell'incarico il giudice assegnerà alle parti il termine per il deposito di eventuali osservazioni al quesito e fisserà un termine entro il quale il C.T.U. dovrà iniziare le operazioni peritali, disponendo che il C.T.U. comunichi alle parti la data di inizio delle operazioni; con il medesimo provvedimento, il giudice assegnerà al C.T.U. il termine per la comunicazione alle parti della sua relazione, alle parti il termine per la presentazione al C.T.U. delle eventuali osservazioni ed al C.T.U. il termine per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e della sua risposta a tali osservazioni.

8. Problemi connessi al rito semplificato di cognizione.

Il Tribunale di Udine è orientato ad interpretare in maniera ampia ed elastica la nozione di "*giustificati motivi*" al ricorrere dei quali il giudice, se richiesto, può concedere i termini per le memorie di cui all'art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c., al fine di garantire la piena attuazione e l'effettivo rispetto del contraddittorio delle parti.

Il Consiglio dell'Ordine invita gli iscritti a tenere conto di tale orientamento nella scelta del rito introduttivo del giudizio.

Viene condivisa la interpretazione secondo cui, in caso di conversione dal rito sommario a quello ordinario, le preclusioni maturate nel corso del rito sommario non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena.

9. Decreti ingiuntivi nei confronti dei consumatori.

Qualora venga richiesta la emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore, sarà cura del ricorrente allegare sempre al ricorso il contratto concluso dal professionista con il consumatore al fine di consentire al giudice di valutare la eventuale abusività delle clausole in esso contenute.

Udine, 23 maggio 2023.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Avv. Raffaella Sartori

Il Presidente della Camera Civile degli Avvocati di Udine

Avv. Giovanni Giavedoni